



Comune di Ravenna

Gruppo Consiliare Forza Italia

Mozione n. 43 del 27/01/2026

Al Sindaco di Ravenna

Mozione

Per la sospensione dell'utilizzo degli autovelox non omologati e per la rinuncia alle impugnazioni delle sentenze di annullamento delle relative sanzioni

PREMESSA

Sul quadro normativo e dei fatti

- sul territorio comunale di Ravenna risultano installati diversi dispositivi per il controllo elettronico della velocità (c.d. autovelox e simili), collocati sia su strade urbane che extraurbane di competenza comunale, le cui risultanze costituiscono base esclusiva per l'irrogazione di migliaia di sanzioni amministrative ogni anno;
- in numerosi procedimenti davanti al Giudice di Pace e al Tribunale di Ravenna è stata sollevata – da cittadini e loro difensori – l'eccezione relativa alla mancata "omologazione" delle apparecchiature, essendo molti dispositivi soltanto "approvati" e non "debitamente omologati" ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada;
- la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai definibile come **consolidato**, ha chiarito che approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e non sovrapponibili, precisando che le sanzioni per eccesso di velocità sono legittime solo se rilevate con apparecchiature debitamente omologate: tra le altre, si richiamano le ordinanze nn. 10505/2024, 20913/2024, 1332/2025 e 31876/2025, nonché ulteriori pronunce del 2025 (nn. 12924, 13966 e 26521), tutte nel senso che l'approvazione ministeriale non è giuridicamente equipollente all'omologazione richiesta dalla legge.

1/5

La giurisprudenza ravennate

- la giurisprudenza di merito ravennate si è **progressivamente allineata** a tale indirizzo: il Tribunale di Ravenna, con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2025, ha respinto l'appello della Prefettura confermando l'annullamento di verbali elevati con apparecchiatura priva di omologazione, affermando espressamente che il procedimento di approvazione non è equivalente a quello di omologazione e che, in mancanza di quest'ultima, l'accertamento è illegittimo;
- lo stesso Tribunale di Ravenna, in più decisioni successive (tra cui la sentenza n. 428 del 28 giugno 2025), ha ribadito l'infondatezza delle tesi che cercano di fondare l'equiparazione tra approvazione e omologazione sulle sole circolari ministeriali, ritenendo tali atti di indirizzo privi della forza di derogare alla chiara previsione normativa e al principio affermato dalla Cassazione;

Piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna - 0544 482207 – gruppofi@comune.ra.it





Comune di **Ravenna**

Gruppo Consiliare Forza Italia

- anche la giustizia di pace ravennate continua ad annullare verbali fondati su autovelox non omologati: si ricordano le pronunce sul dispositivo di Mezzano e su altre postazioni nel territorio comunale, con condanna del Comune alla rifusione delle spese, nelle quali si richiama testualmente il principio secondo cui è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchi approvati ma non debitamente omologati.

Le decisioni in appello nel territorio ravennate

- di particolare rilievo, per la città, è la recente sentenza in appello relativa all'autovelox di **via Bellucci**, in cui il Giudice civile ha confermato l'annullamento del verbale già disposto in primo grado, ritenendo infondato l'appello del Comune di Ravenna che si era richiamato alle circolari ministeriali sull'equipollenza approvazione/omologazione, e ribadendo che l'apparecchio era "semplicemente approvato" e non omologato, con conseguente illegittimità della sanzione e condanna del Comune alle spese di lite;
- ulteriori decisioni, tra cui una recente sentenza del Giudice di Pace di Ravenna relativa all'autovelox sulla **Statale 16 in località Fosso Ghiaia**, hanno annullato verbali per eccesso di velocità proprio per la mancanza di omologazione dell'apparecchio, richiamando le citate pronunce della Cassazione e del Tribunale di Ravenna e parlando espressamente di giurisprudenza consolidata in materia;
- il dispositivo di **Mezzano** è stato oggetto di pronuncia della magistratura civile che ha annullato la multa e condannato il Comune al rimborso delle spese, confermando anche in appello l'illegittimità dell'accertamento compiuto con apparecchio non omologato.

2/5

Il quadro giurisprudenziale

Si registra dunque un quadro normativo e giurisprudenziale nel quale:

- la **Cassazione** ha più volte affermato l'obbligo di omologazione specifica per gli autovelox, escludendo qualsiasi equiparazione automatica con la mera approvazione ministeriale;
- il **Tribunale di Ravenna**, in appello, conferma in modo sistematico le decisioni di annullamento fondate su tale principio, smentendo le tesi difensive delle amministrazioni e delle Prefetture;
- i **Giudici di Pace** di Ravenna e del circondario continuano ad accogliere i ricorsi degli automobilisti, con crescente aggravio di spese legali e di giudizio per gli enti pubblici coinvolti.

La politica del Comune sino ad oggi

Nonostante ciò, il Comune di Ravenna – come riportato anche da organi di stampa – ha negli ultimi anni scelto di resistere e proporre appelli sistematici avverso le sentenze di annullamento, arrivando



Comune di **Ravenna**

Gruppo Consiliare Forza Italia

in alcuni casi fino alla Cassazione, con ulteriore esposizione dell'ente al rischio di soccombenza e con costi aggiuntivi a carico della collettività.

Tale scelta politica e amministrativa, che insiste nel difendere l'utilizzo di apparecchiature non omologate di fronte a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e sfavorevole, determina:

- una **compressione del rapporto di fiducia** tra cittadini e istituzioni, poiché chi si vede elevare una multa con dispositivi "contestati" percepisce il Comune come più interessato a fare cassa che a garantire la legalità;
- un **rischio concreto di contenzioso seriale** con centinaia o migliaia di ricorsi, che assorbono risorse della macchina comunale e comportano esborsi in termini di spese giudiziali, talvolta superiori agli importi delle sanzioni contestate;
- una **potenziale disparità di trattamento** tra cittadini che impugnano la multa e vedono riconosciute le proprie ragioni in sede giudiziaria e cittadini che, per ragioni economiche o di tempo, non fanno ricorso e pagano comunque una sanzione ritenuta illegittima dalla giurisprudenza;
- una **perdita significativa di risorse pubbliche** in contenzioso che presenta esiti sempre più sfavorevoli all'ente.

CONSIDERATO CHE:

Sulla legittimità e sulla opportunità amministrativa

3/5

- la sicurezza stradale è un obiettivo primario che il Comune ha il dovere di perseguire con tutti gli strumenti legittimi, ma proprio per questo tali strumenti devono essere inattaccabili sotto il profilo della regolarità tecnica e giuridica;
- insistere nell'utilizzo sanzionatorio di dispositivi non omologati, confidando esclusivamente nell'inerzia dei cittadini o nella scarsa propensione al contenzioso, espone l'ente a un evidente **rischio reputazionale**, oltre che patrimoniale, come confermato dalle cronache recenti su Mezzano, via Bellucci, Fosso Ghiaia e altre postazioni nel ravennate;
- l'amministrazione comunale, pur potendo fare affidamento su circolari ministeriali e su indicazioni del MIT, **non può ignorare** che tali atti non hanno rango di fonte normativa e che i giudici, nella loro funzione, hanno già chiarito come tali circolari non siano idonee a superare il dettato dell'art. 142 C.d.S. né il consolidato orientamento della Cassazione;
- appare dunque irragionevole – sotto il profilo del **buon andamento**, dell'**imparzialità** e della **responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche** – mantenere un contenzioso difensivo "a oltranza" su una materia nella quale l'ente risulta ormai strutturalmente soccombente, come dimostrano le recenti conferme in appello e i richiami della Suprema Corte;



Comune di Ravenna

Gruppo Consiliare Forza Italia

- è interesse del Comune di Ravenna garantire che gli strumenti di controllo della velocità siano percepiti dai cittadini come **strumenti di tutela e prevenzione**, e non come strumenti di mera imposizione sanzionatoria viziati da difetti di legittimità e da prassi difensive di resistenza pregiudiziale ai ricorsi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Consiglio comunale di Ravenna **impegna il Sindaco e la Giunta** a quanto segue:

1. Sospensione immediata dei dispositivi non omologati

A disporre con effetto immediato la **sospensione dell'utilizzo ai fini sanzionatori** di tutte le apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità installate sul territorio comunale che non risultino munite di specifica e documentata omologazione ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S., limitando il loro eventuale impiego a mere funzioni di monitoraggio interno dei flussi di traffico fino alla piena regolarizzazione.

2. Ricognizione tecnica e giuridica completa

A procedere, **entro un termine certo (60 giorni)**, a una completa ricognizione tecnica e giuridica di tutti i dispositivi di controllo della velocità di competenza comunale, acquisendo per ciascuno la relativa documentazione di omologazione e rendendo pubblica, sul sito istituzionale del Comune, una scheda riepilogativa che consenta ai cittadini di conoscere lo stato di conformità di ogni postazione.

4/5

3. Rinuncia a nuovi ricorsi e appelli

A **non proporre nuovi appelli**, né ricorsi per Cassazione, avverso le sentenze di annullamento di verbali basati su apparecchiature non omologate, laddove tali decisioni si limitino a dare applicazione all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito in tema di distinzione fra approvazione e omologazione, salvo casi eccezionali e motivati da specifici e nuovi profili di diritto.

4. Valutazione della rinuncia ai giudizi pendenti

A **valutare la rinuncia** ai giudizi di appello e di Cassazione già pendenti in materia di autovelox non omologati, quando le probabilità di accoglimento dei ricorsi appaiano oggettivamente ridotte alla luce delle pronunce più recenti, al fine di evitare ulteriori costi di soccombenza per l'ente e di ristabilire un rapporto di correttezza con i cittadini che hanno promosso i ricorsi.

5. Relazione entro 90 giorni

A **referire in Commissione competente e in Consiglio comunale**, entro 90 giorni, sullo stato di attuazione dei punti precedenti, presentando:

Piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna - 0544 482207 – gruppofi@comune.ra.it





Comune di **Ravenna**

Gruppo Consiliare Forza Italia

- elenco completo delle postazioni di controllo della velocità con indicazione dello stato di omologazione;
- quadro aggiornato del contenzioso in essere (numero di ricorsi, esito, spese liquidate in favore del Comune e spese poste a carico dell'ente);
- valutazione economica comparata tra i proventi delle sanzioni elevate con dispositivi non omologati e i costi sostenuti in termini di contenzioso, compreso il rischio di ulteriori condanne alle spese.

6. Campagna informativa

A **promuovere**, una volta completata la ricognizione e la regolarizzazione delle apparecchiature, una campagna informativa chiara e trasparente rivolta ai cittadini, nella quale il Comune dia conto delle azioni intraprese per adeguare i dispositivi alla normativa e alla giurisprudenza vigenti, riaffermando che le politiche di controllo della velocità hanno come obiettivo primario la **sicurezza stradale** e non la massimizzazione del gettito derivante dalle sanzioni.

Alberto Ancarani

Capogruppo Forza Italia

5/5